



Consorzio Obbligatorio STRADE VICINALI di USO PUBBLICO COMUNE DI CORCHIANO

S T A T U T O

TITOLO I

Costituzione, Scopo, Sede, Durata

Art.1 – Costituzione

E' costituito il Consorzio delle Strade Vicinali di Uso Pubblico del Comune di Corchiano, fra tutti i proprietari dei diritti siti nel Comune di Corchiano, che rientrano delle zone delimitate negli elaborati cartografici (allegato 1).

Il Consorzio è retto dal presente Statuto, dal Decreto Luogotenenziale 01.09.1918 n. 1446 e del disposto dell'art.14 della legge 12.2.1958 e dalle altre disposizioni di legge in materia, anche se trattasi di disposizioni speciali o particolari le quali comportino l'obbligatorietà di opere ritenute necessarie.

Il Consorzio assume il nome di "Consorzio Obbligatorio delle Strade Vicinali di Uso Pubblico del Comune di Corchiano".

Art.2 – Scopo

Escluso ogni fine di lucro, il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali e delle vie consorziali situate nel comprensorio.

Qualora successivamente alla data di costituzione del consorzio, vengano realizzate, altre vie aperte al pubblico transito, il consorzio provvederà, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione e con successiva ratifica dell'assemblea, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime vie e gli utenti dei fondi serviti diventeranno di conseguenza consorziati.

Il Consorzio, sempre con provvedimento del Consiglio di Amministrazione e con successiva ratifica dell'assemblea, potrà anche provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di vie site nel territorio dei Comuni limitrofi e gli utenti dei fondi serviti diventeranno di conseguenza consorziati il tutto previa convenzione o accordo con i Comuni interessati.

In particolare, ma senza che ciò costituisca limitazione agli scopi sopra indicati, il consorzio potrà

provvedere :

- alla costruzione, ricostruzione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle sedi stradali e delle vie consorziali situate nel comprensorio;
- alla costruzione, ricostruzione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti fognanti per lo smaltimento delle acque di superficie;
- a vigilare sulla efficienza di tutti gli impianti realizzati ed a svolgere ogni altra attività, anche connessa con quelle di cui sopra, necessaria per il mantenimento e il miglioramento delle strade vicinali;
- alla amministrazione delle aree di competenza consortile, ed alla tutela di eventuali interessi comuni;
- alla progettazione ed esecuzione di ogni altra opera che interessi totalmente o anche parzialmente le vie consorziali situate nel comprensorio.

Art.3 – Sede uffici

Il Consorzio ha la sua sede legale e amministrativa presso la sede del Comune di Corchiano qualora non sia stabilito diversamente dal CDA che con propria determinazione potrà spostare, se necessario, la sede sempre all'interno del territorio del Comune di Corchiano.

Art.4 – Durata

Il Consorzio avrà durata illimitata e si scioglierà nel caso di trasferimento di tutti i beni da esso amministrati al Comune o agli altri Enti a ciò preposti. Dato che il Consorzio non si pone fine di lucro, in caso di scioglimento, l'Assemblea dovrà decidere, nel caso di residui di cassa, le modalità di restituzione delle somme che saranno calcolate in proporzione ai versamenti effettuati al Consorzio secondo i vigenti criteri statutari o in alternativa, sempre l'Assemblea, potrà destinare le citate somme all'Ente che prenderà in carico le strade con vincolo di utilizzo a favore della sistemazione delle stesse.

TITOLO II

Conсорziati, contributi

Art.5 – Consorziati

Sono considerati utenti tutti i proprietari di terreni, di edifici e di altri diritti immobiliari, compresi o confinanti con il perimetro delle aree consortili così come delimitate nell'allegato 1 e comunque quanti fanno uso delle strade consortili per recarsi alle rispettive proprietà. Diventano quindi consorzati con relativi obblighi e diritti, nonostante qualsiasi patto contrario, tutti coloro che a qualsiasi titolo diventano proprietari o comproprietari dei terreni, edifici e diritti immobiliari consorzati. Potranno essere ammessi a partecipare al Consorzio anche soggetti titolari di lotti limitrofi al comprensorio consortile sempre che beneficino delle strutture consortili.

In quest'ultimo caso, la domanda di ammissione dovrà essere rivolta al Consiglio d'Amministrazione che ne stabilirà i criteri e le modalità per l'eventuale accettazione.

L'Assemblea sarà chiamata a ratificare la decisione del Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione immediatamente successiva alla decisione del Consiglio, previa autorizzazione del Comune.

Gli Utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio le loro variazioni di domicilio mediante lettera raccomandata da inoltrare alla sede del Consorzio o Posta Elettronica Certificata (PEC), in difetto di che saranno considerati validi a tutti gli effetti tutte le comunicazioni inviate all'ultimo domicilio risultante al Consorzio, anche se non recapitati all'Utente. In ogni caso qualora l'utente non comunichi tali informazioni il Consorzio ha facoltà di effettuare ricerche in merito addebitando le spese sostenute all'utente inadempiente.

Art.6 – Variazione di proprietà e/o di rendita

Tutte le variazioni di proprietà a qualsiasi titolo, anche parziali, comprese quelle mortis causa, dovranno essere comunicate al Consorzio a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) indicando anche l'indirizzo dell'utente subentrante, allegando copia dell'atto, entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto cambiamento. Fintanto che non sarà effettuata la prevista comunicazione di variazione il precedente utente continuerà a rimanere obbligato in solido con il nuovo utente nei confronti del Consorzio. Anche eventuali mutamenti della rendita degli immobili dovrà essere comunicata dall'utente al Consorzio a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto cambiamento. Le variazioni verranno apportate nei ruoli successivi a quello in esazione.

La non ottemperanza all'obbligo di comunicazione di variazione, indispensabile per l'aggiornamento

dei ruoli, potrebbe costringere il Consorzio ad eseguire gli accertamenti d'ufficio che avranno valore a tutti gli effetti impositivi; il costo di tali verifiche verrà addebitato agli inadempienti.

Art.7- Partecipazione al Consorzio

In ordine a quanto forma oggetto del presente Statuto, i partecipanti del Consorzio prendono impegno per sé e per i propri aventi causa sia per patto tra vivi che mortis causa. Pertanto, mentre nei casi di morte del Consorziato diritti e doveri si trasmettono automaticamente agli eredi ed ai legatari, per quanto riguarda i trasferimenti inter vivos, i consorziati prendono impegno di inserire nell'atto di trasferimento, speciali articoli e clausole per cui l'avente causa diventa automaticamente consorziato, con la firma dell'atto di acquisto. La perdita della qualità di interessato al Consorzio comporta la perdita del diritto di farne parte, ma non estingue gli obblighi solidali cui il consorziato fosse tenuto – unitamente al suo successore a qualsiasi titolo – per il pagamento dei contributi fino al giorno della comunicazione di cui all'articolo 6.

Art.8 – Contributi

Ciascun consorziato ha l'obbligo di concorrere alle spese ordinarie e straordinarie per la realizzazione, manutenzione e amministrazione delle opere e servizi in gestione al Consorzio. La misura e le modalità dei contributi alle spese vengono stabilite in ragione delle caratteristiche della proprietà, secondo i seguenti parametri:

1. contributo del 40 % delle spese ordinarie e straordinarie in relazione alla superficie del terreno;
2. contributo del 60 % delle spese ordinarie e straordinarie in relazione al reddito dominicale del terreno o in relazione alla rendita catastale dei fabbricati nonché tenendo presente la distanza del fondo dalla strada ed anche la percorrenza determinata dalla distanza.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del preventivo annuale stabilirà, seguendo i criteri sopra indicati, i criteri di ripartizione delle spese.

Con l'approvazione del preventivo annuale sarà inoltre stabilita una quota minima che sarà in ogni caso dovuta dagli utenti questo anche qualora seguendo i criteri stabiliti dall'assemblea per la ripartizione delle spese si dovesse determinare un importo inferiore al minimo stabilito.

I comproprietari degli immobili, pur rimanendo solidalmente responsabili per il pagamento della quota dovuta, possono, di comune accordo e con comunicazione scritta inviata al Consorzio, individuare un loro rappresentante al quale sarà emesso il ruolo di contribuzione per tutto l'immobile in comproprietà.

Per i fabbricati senza rendita catastale, l'Utente fornirà al Consorzio notizie per determinarla, in caso contrario sarà il Consorzio a fare gli accertamenti con addebito all'Utente delle spese sostenute.

Per comodità di calcolo le carature conseguenti verranno espressi in millesimi.

Art.9 – Grado di utenza

Per gli Utenti che hanno altri accessi ai propri immobili, oltre quello sulle vie consorziali, verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 50%.

Art.10 – Utenza straordinaria

Ogni impiego anche temporaneo delle strutture consortili da cui derivi maggior utilizzo, usura maggiore rischio di danni, maggiori oneri e spese straordinarie per il Consorzio, compresi i cantieri edili, comporta l'obbligo di concorrere alla loro manutenzione, riparazione o rimborso in ragione alla maggiore spesa che ne sia derivata. La misura di tale contribuzione viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Tali contributi possono essere posti a carico anche a soggetti estranei al Consorzio, ma di cui venga accertata la responsabilità, o comunque, l'uso ordinario delle strade.

Art.11 – Ruolo di contribuzione

I contributi relativi sia alle spese ordinarie che a quelle straordinarie, saranno riscossi dal Consorzio mediante ruolo di contribuzione. Detto ruolo approvato dall'Assemblea Generale darà titolo per la riscossione delle somme.

Art.12 – Servizio Tesoreria e Cassa

Le funzioni di tesoreria del Consorzio sono affidate ad un Istituto Bancario scelto dal Consiglio di Amministrazione. Tutte le operazioni su detto conto corrente potranno essere effettuati dal Presidente del Consorzio il quale, se necessario, potrà delegare altro amministratore per tutte le operazioni bancarie. Ogni amministratore avrà diritto di visionare con semplice richiesta al Presidente l'estratto conto Bancario.

Il Presidente è autorizzato, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione a richiedere contributi e finanziamenti agevolati, nonché fidi bancari in nome, per conto e per la necessità del Consorzio.

E' autorizzato inoltre a ricevere contributi dagli utenti a titolo straordinario ed eventuali donazioni o contributi da parte di enti privati e pubblici.

TITOLO III

Organi del Consorzio.

Art.13 – Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- L'Assemblea;
- La Presidenza del Consorzio (Il Presidente);
- Il Consiglio d'Amministrazione (CDA);
- Il Revisore dei Conti.

Art.14 – Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita e le relative deliberazioni sono valide, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria:

- In prima convocazione, se è presente la maggioranza degli utenti;
- In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Nel calcolo delle presenze è compreso il Comune nel caso vi sia un contributo Comunale alle spese.

L'allontanamento di alcuni degli utenti, dopo accertato il numero delle presenze non influisce sulla validità delle adunanze.

Art.15 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea :

- Nomina i membri del Consiglio d'Amministrazione;
- Nomina il Revisori dei Conti e ne stabilisce il compenso;
- Approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- Approva i progetti di massima dei lavori che per importanza ed impegno di spesa sono demandati dal CDA alla sua approvazione;
- Approva le modifiche allo Statuto ;
- Approva eventuali convenzioni con il Comune di Corchiano ed altri Enti pubblici o privati

Art.16 – Riunioni Assembleari

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in sessione ordinaria.

L'Assemblea potrà, inoltre, essere riunita in qualsiasi momento:

- Per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- Su richiesta del Sindaco del Comune di Corchiano;

- Su richiesta di un numero di Utenti che rappresentino almeno due terzi dell'ammontare dei contributi, esclusi da tale numero gli eventuali Utenti straordinari estranei al Consorzio .

Art.17 – Convocazione dell'Assemblea

La data di convocazione dell'Assemblea viene stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

Gli inviti alle adunanze saranno affissi all'Albo Pretorio del Comune ovvero mediante altro idoneo sistema di comunicazione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea ed inviati, a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), negli stessi termini al revisore dei conti, al Sindaco del Comune di Corchiano e agli eventuali Amministratori assenti alla riunione del Consiglio che ha indetto l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere ulteriori forme di pubblicità di comunicazione agli Utenti.

Le adunanze in seconda convocazione potranno essere tenute a distanza di un'ora dalla adunanza in prima convocazione andata deserta.

Art.18 – Presidenza dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio, o in Sua assenza od impedimento, dal più anziano dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti in Assemblea o da un rappresentante del Comune di Corchiano. In caso di assenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del rappresentante del Comune, l'Assemblea sceglierà tra i presenti quale Presidente. quel consorziato o suo Legale rappresentante che sia iscritto nei ruoli contributivi.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea che avrà il compito di redigere il Verbale.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario contestualmente alla seduta; solo in casi eccezionali, il verbale con l'assenso dell'Assemblea potrà essere redatto in data successiva.

In questo secondo caso sarà approvato definitivamente nella successiva Assemblea.

Art.19 – Partecipazioni alle Assemblee

Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee, il Sindaco del Comune di Corchiano o un suo delegato, il revisore dei conti e gli iscritti nei ruoli di contribuzione. Il Consiglio di Amministrazione potrà invitare a partecipare, qualora si renda necessario, anche non consorziati.

Oltre ai soggetti sopra indicati potranno partecipare altri non consorziati ma solo con il preventivo benestare dell'assemblea.

Art.20 – Deleghe

I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea da un familiare o affine entro il terzo grado o da altro consorziato, mediante delega scritta. Le deleghe possono conferirsi altresì al Legale rappresentante di Società o Enti Consorziati. Non possono essere conferite deleghe agli estranei o dipendenti del Consorzio. Sono ammesse un numero massimo di 3 deleghe per ogni rappresentante.

Art.21 – Diritto di voto

Hanno diritto al voto tutti coloro che contribuiscono alle spese del Consorzio. Ogni utente ha diritto al voto secondo i millesimi o l'ammontare del valore della quota. Il numero dei voti sarà sempre calcolato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuzione, in proporzione all'ammontare del contributo ordinario, anche in pendenza di eventuali reclami sulle risultanze di esso.

Art.22 – Maggioranze.

L'Assemblea decide a maggioranza dei presenti sia in sessione ordinaria che straordinaria.

Art.23 – Cariche consortili.

L'assemblea prende le sue decisioni per voto palese dei consorziati.

All'inizio dell'assemblea convocata per le elezioni del Consiglio di Amministrazione ogni consorziato può proporre la propria candidatura al Presidente dell'Assemblea.

Una volta raccolte le candidature, ciascun consorziato può esprimere il proprio voto riguardo a quattro persone quanto all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, e riguardo a una persona per quanto al Revisore dei Conti.

Nell'assemblea per la nomina delle cariche consortili sono ammesse schede di votazione predisposte sia manualmente che con mezzi meccanici o elettronici.

Art.24 – Sedute assembleari.

Ogni deliberazione viene adottata a voti palesi. I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente ed eventualmente da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Art.25 – Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito da cinque membri di cui quattro eletti fra i consorziati purché in regola con i pagamenti dei canoni consortili ed uno nominato dal Sindaco del Comune di Corchiano. Qualora entro l'inizio dell'Assemblea convocata per la nomina degli amministratori il Sindaco del Comune, anche per il tramite del suo eventuale delegato presente in assemblea, non indichi alcun nominativo, tutti gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea, in questo caso ciascun consorziato potrà esprimere il proprio voto riguardo a cinque persone. Sono eleggibili anche i legali rappresentanti di società consorziate. Il CDA dura in carica 4 anni e, scaduto tale periodo, resta in carica fino alla nomina dei nuovi Consiglieri e dovrà quanto prima convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio. I membri del CDA sono rieleggibili. In caso di dimissione o impedimento definitivo di uno dei membri del CDA lo stesso rimarrà in carica fintanto che siano presenti almeno tre amministratori, nel caso gli amministratori dovessero rimanere soltanto due questi dovranno senza indugio convocare l'assemblea per nominare un nuovo CDA.

Le dimissioni di un consigliere dovranno essere comunicate al consorzio a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art.26 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- elegge tra i suoi membri il Presidente;
- elegge, ove lo ritenga opportuno, un Vicepresidente;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- approva il riparto delle spese fra gli utenti straordinari;
- delibera sui progetti e sulla esecuzione dei lavori che per importanza ed impegno di spesa non reputi di demandare all'assemblea;
- soprintende alla conservazione e manutenzione delle strutture consortili;
- vigila sull'esecuzione dei lavori;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio entro i limiti stabiliti dalle

Leggi e dello Statuto;

- delega gli eventuali incaricati del Consorzio alla firma della corrispondenza per determinate specifiche materie di ordinaria amministrazione;
- provvede alla esecuzione delle delibere assembleari;
- approva i capitolati di appalto e stabilisce tutte le modalità per la completa esecuzione dei lavori da eseguire;
- propone le modifiche dello Statuto;
- incarica i professionisti per l'assistenza e la consulenza nella gestione del Consorzio oltre all'espletamento delle pratiche inerenti il funzionamento dello stesso;
- decide se intraprendere eventuali azioni legali;
- intraprende le procedure per il recupero dei crediti;
- assume iniziative inerenti agli scopi per i quali è costituito il Consorzio.
- provvede, nei casi di estrema urgenza, alla esplicazione di affari consorziali di competenza assembleare riferendone poi alla medesima alla sua prima riunione per la ratifica;
- Decide su tutte le materie che non siano espressamente attribuite all'assemblea generale ed al Presidente.

Art.27 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, al fine di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e la trattazione di affari riguardanti il funzionamento del Consorzio stesso.

Il CDA potrà essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente dovrà convocare il CDA senza indugio se ciò sia richiesto dal Sindaco di Corchiano o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione, o dal Revisore dei Conti.

La prima riunione del Consiglio dopo la sua elezione dovrà essere convocata dal consigliere più anziano con qualsiasi mezzo che dia prova del ricevimento della comunicazione, le modalità delle convocazioni dei Consigli successivi saranno decise dal CDA.

In ogni caso sarà comunque valida una riunione del CDA dove risultino presenti tutti i componenti del Consiglio.

Nel caso di immotivata assenza a tre riunioni consecutive del consiglio da parte di un Consigliere, il Presidente del Consorzio dovrà inviare almeno cinque giorni prima al consigliere assente, con qualsiasi mezzo che dia prova del ricevimento della comunicazione, la data e l'orario della successiva riunione del CDA avvisandolo che la sua eventuale assenza sarà equivalente alla sue dimissioni dal Consiglio. Nel caso di impedimento non temporaneo del Presidente, di dimissioni dello stesso o di mancata

convocazione del Consiglio richiesta nei trenta giorni dalla richiesta di convocazione del Sindaco di Corchiano o di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione, o del Revisore dei Conti, le riunioni saranno convocate dal Vice Presidente, se nominato, o dal più anziano dei membri del Consiglio di Amministrazione, in questo caso il Presidente verrà considerato dimissionario e il Consiglio nominerà un nuovo Presidente.

Art.28 – Delibere del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle riunioni dovranno essere presenti almeno tre amministratori.

Le deliberazioni del CDA consorziale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.29 – Verbali del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle riunioni del CDA dovranno essere redatti e sottoscritti contestualmente dal Presidente (o da chi ha presieduto la riunione) e dal segretario; il Presidente può richiedere anche la firma di tutti i convenuti qualora lo ritenga necessario.

Art.30 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del CDA sono presiedute dal Presidente del Consorzio, in assenza o indisponibilità di questi dal vicepresidente se nominato o residualmente dal Consigliere più anziano.

Art.31 – Rimborsi al Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di Consigliere sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per incarichi funzionali al consorzio.

Art.32 – Presidente del Consorzio.

Il Presidente:

- rappresenta il Consorzio in ogni sede ed anche in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni del CDA e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- sottoscrive i contratti decisi dall'Assemblea e/o dal CDA;
- soprintende all'Amministrazione consorziale;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- presiede alle gare ed alle licitazioni private per l'aggiudicazione degli appalti e delle forniture;
- può, solo per cause eccezionali, convocare autonomamente l'assemblea dei

consorzianti.

Art.33 – Elezione del Presidente

Il Presidente viene eletto dal CDA fra i suoi membri nella prima riunione dopo l'elezione del consiglio con voto favorevole di almeno tre consiglieri.

Art.34 – Indennità al Presidente.

Al Presidente del Consorzio non spetta alcuna indennità di carica salvo il rimborso delle spese sostenute per la sua funzione .

Art.35 –Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti è scelto dall'assemblea tra gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti ha il compito principale di verifica della corrispondenza tra i dati del Bilancio consuntivo e la contabilità del Consorzio.

L'organo di revisione svolge inoltre le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto;
- b) esprimere pareri, in materia di:
 - 1) proposta di bilancio di previsione
 - 2) proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione;
 - 3) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.

Qualora il Revisore dei Conti accerti gravi irregolarità contabili, il Presidente del Consorzio dovrà su sua richiesta convocare subito il CDA del Consorzio per le decisioni in merito.

Al fine di garantire l'adempimento delle sue funzioni, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo assembleare come anche alle riunioni del CDA.

Art.36 – Compenso al Revisore dei Conti.

Ai Revisori dei Conti spetta un compenso, nella misura che sarà stabilita dell'Assemblea oltre il rimborso delle spese sostenute.

Art.37 – Lavori.

Il CDA provvede alla esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo appalto dei medesimi, o con licitazione privata, o con l'esperimento d'asta, adottando i sistemi e le norme che crederà più opportuni e convenienti per il Consorzio.

Alla fine di ogni esercizio il CDA dovrà dare conto all'assemblea sull'andamento delle manutenzioni e dei lavori consortili come dell'andamento finanziario complessivo del Consorzio.

TITOLO IV – Disposizioni generali.

Art.38 – Esercizio finanziario consortile.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art.39 – Ricorsi all'iscrizione al ruolo.

Contro l'iscrizione al ruolo i consorziati possono ricorrere o per errore materiale, o per duplicazione di iscrizione. Il ricorso deve essere proposto al Consorzio entro trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale: sul ricorso decide il CDA.

Avverso la decisione del CDA, l'interessato può, entro il termine di 30 giorni, proporre il reclamo al Sindaco di Corchiano, la cui decisione su reclamo potrà essere appellata, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del Sindaco, alle Superiori Autorità.

Le impugnazioni non sospendono la riscossione, tuttavia il Consorzio ha la facoltà di disporre temporanea sospensione della riscossione con provvedimento motivato.

Art.40 – Statuto del Consorzio.

Il presente Statuto andrà in vigore immediatamente dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea.

NORME STATUTARIE PER IL BUON GOVERNO DELLA STRADA VICINALE

Art.1

E' vietato adempiere atti che arrechino danno alla strada, alterare le forme ed invadere la sede stradale e le sue dipendenze.

Art.2

E' vietato di ingombrare ed occupare, anche temporaneamente, la zona stradale con materiali o depositi di qualunque specie.

Art.3

E' vietato soffermarsi con bestiame al pascolo lungo le scoline, i bordi stradali e le siepi.

Art.4

Non è consentito di impedire il libero corso delle acque nelle cunette e fossette laterali alla strada, chiudere od ostruire le bocchette di scarico delle acque stradali nei terreni adiacenti, i quali hanno la servitù e l'obbligo di ricevere gli scoli stradali.

Art.5

Per la costruzione di recinzioni in muratura sul fronte strada, di ponticelli e fognoli sui fossi stradali per accesso ai fondi e strade laterali, è fatto obbligo di richieder l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa presentazione del progetto di massima approvato dal Comune.

Art.6

I ponticelli o fognoli, già esistenti, devono essere posti in condizione di perfetta funzionalità e dovranno essere tenuti continuamente spurgati dall'utente che ne fa uso per il passaggio al suo terreno; non adempiendo l'utente è ritenuto responsabile dei danni che ne derivassero alla strada per la mancata manutenzione e spurgo. Il Consiglio di Amministrazione potrà fare eseguire i lavori a spese dell'utente inadempiente.

Art.7

E' vietato condurre e fare scorrere acque, di qualsiasi specie, lungo le fossette e cunette stradali.

Le acque provenienti da terreni situati ad una quota superiore al piano stradale, possono defluire naturalmente verso la strada. E' vietato raccogliere l'acqua in detti scoli e convogliarli sulla strada; in prossimità di tombini stradali è consentito convogliare le acque negli stessi, sempre che ne abbiano la capacità recettiva. Comunque sarà cura del Consiglio di Amministrazione decidere, sulla base di un progetto redatto da un tecnico qualificato, regolarmente autorizzato e iscritto all'Albo Professionale, di eseguire i lavori necessari affinché le acque superficiali siano regimate secondo le norme vigenti.

Art.8

Gli utenti sono obbligati a mantenere le ripe e le scarpate in condizione da impedire smottamenti del terreno sul piano stradale e sue dipendenze.

Art.9

Gli Utenti non potranno eseguire lavori colturali a distanza inferiore ad un metro dal piede dei margini della strada (compresa sede stradale, cunette e banchine); in caso di inadempienza l'utente è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero delle opere e/o delle colture; non provvedendo, il Consiglio d'Amministrazione può disporre che vengano eseguiti i lavori di sgombero, addebitandone le spese ed eventuali danni all'Utente sulla quota esattoriale.

Art.10

E' vietato aprire fossi e fare altre escavazioni lateralmente alla strada e sue pertinenze, ad una distanza inferiore alla somma dell'altezza della scarpata dal piano stradale e della profondità del fosso e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalle normative attualmente in vigore.

Art.11

Non potranno essere trascinati sulla strada legnami ed altri materiali che possono compromettere lo stato del fondo stradale.

Art.12

I frontisti hanno l'obbligo di tenere costantemente regolato lo sviluppo delle siepi vegetanti lungo il confine tra la loro proprietà e la strada impedendo che la vegetazione invada la sede stradale e impedendo inoltre, che la vegetazione erbacea e/o arbustiva di qualsiasi tipo possa ostruire le fossette e le cunette laterali della strada.

Art.13

Qualora gli Utenti non eseguano le opere di loro spettanza quali la regolamentazione vegetativa delle siepi, lo spurgo di ponticelli o altro, come sancito dagli articoli precedenti, ovvero non provvedano a riparare immediatamente i danni da loro direttamente o indirettamente arrecati alla strada, verrà loro notificato (a mezzo lettera Raccomandata AR), Posta Elettronica Certificata (PEC) o altro mezzo idoneo, il termine entro cui dovrà eseguire le opere di ripristino di competenza. Decorso il termine fissato il Consiglio di Amministrazione provvederà a fare eseguire i lavori necessari.

L'importo delle spese relative alle opere eseguite, sarà liquidato dal Presidente del Consorzio con l'approvazione ed il controllo del Segretario o del Direttore Tecnico e posto in esigenza sul ruolo di riparto a carico dell'utente inadempiente, salvo il diritto dell'utente a presentare ricorso avverso diretto al Sindaco e per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, oppure a ricorrere all'Autorità Giudiziaria.